



COMUNE DI COLLEDIMEZZO

(Provincia di Chieti)

Piazza Francesco Vizioli n.1
66040 COLLEDIMEZZO
Tel. e Fax 0872949099

www.comunecolledimezzo.ch.it

comunecolledimezzo@pec.it

P.I. e C.F. 00251050696
c/c postale 12404661
comunecolledimezzo@tin.it

ORDINANZA N. 10 del 22.11.2016

OGGETTO: Macellazione suini a domicilio per uso privato. Periodo di riferimento 01.12.2016 – 28.02.2017

IL SINDACO

- Visti gli artt. 1 e 13 del Regolamento sulla Vigilanza Sanitaria delle carni R.D. n. 3298 del 20.12.1928;
- Vista la Legge Regionale del 14.08.1981 n. 33;
- Vista la delibera n. 459 del 06.02.1992 della Giunta Regionale d'Abruzzo;
- Vista la nota prot. 21520/5/IA/II.19 del 24.10.1994 del Servizio Veterinario della Regione Abruzzo;
- Vista la Legge n. 439/1978 e D.M. 16.02.1980;
- Vista la Legge Regionale n. 146 del 24.11.1996;
- Vista la delibera n. 2183 del 15.10.1999 della Giunta Regionale d'Abruzzo;
- Vista la delibera della Regione Abruzzo n. 2490 del 24.11.1999;
- Visti i Regolamenti nn. 852-853-854/04/CE del 29.04.2004;
- Visto il Regolamento n. 2075/05/CE del 05.12.'05 e l'Intesa Governo-Regioni del 10.05.2007, Rep. n. 94;
- Visto il D. Lgs. 193 del 06.11.2007;
- Visto il Regolamento C.E. n. 1099/2009;
- Visto il Regolamento C.E. n. 1069/2009;
- Vista la L.R. n. 45 del 27.10.2010 (Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie);
- Vista il PPRIC 2015-2018 approvato con determinazione n. DG/21/51 del 31.03.2015 del Servizio Veterinario della Regione Abruzzo;
- Visto il Regolamento Regionale n. 2 del 21.12.2011 (Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie ai sensi dell'art. 4 della L.R. 27 ottobre 2010, n.45);
- Sentito il parere favorevole del Servizio Veterinario della ASL Lanciano-Vasto-Chieti;

ORDINA

E' consentito ai proprietari di suini e/o privati cittadini, che per motivi logistici non possono servirsi di impianti di macellazione riconosciuti, di macellare a domicilio ai fini del consumo domestico privato, un numero massimo di n. 4 suini adulti (di peso superiore a 25 Kg) o n. 10 suinetti (di peso inferiore a 25 Kg) /anno dalla data del 01 dicembre 2016 al 28 febbraio 2017. Coloro che intendono macellare i suindicati animali devono, quattro giorni prima della macellazione stessa, munirsi della ricevuta di versamento dei diritti sanitari di Euro 7,75 per capo, versati sul C.C.P. 2512481 intestato alla ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti – Servizio Veterinario, Servizio Tesoreria – la quale varrà anche come implicita autorizzazione da parte di questa Autorità Comunale. Devono inoltre informare il sanitario competente per il territorio di una eventuale alterazione fisio-patologica riscontrata nell'animale nei giorni precedenti la macellazione, per consentirgli di procedere conformemente alle prescrizioni dell'art. 13 del R.D. 3298/1928 e a quelle contenute nell'allegato I, capo II, Reg. n. 854/04/CE e stabilire se ammettere o meno alla macellazione l'animale stesso. L'abbattimento dell'animale deve avvenire con mezzi riconosciuti idonei, senza arrecargli inutili sofferenze e nel rispetto del benessere animale. Gli interessati sono tenuti a portare, nei posti di ispezione sotto indicati più agevoli, nei giorni e negli orari a fianco indicati, entro 24 ore dalla macellazione, le seguenti parti dei suini macellati: lingua, glottide, polmone, cuore, diaframma, fegato, milza, reni e una parte muscolare proveniente dal muscolo della spalla o degli psoas o dai masseteri o dal piatto della coscia. In caso di sospetto, l'intera carcassa e tutti gli organi devono essere sottoposti ad ispezione e a tutti gli accertamenti necessari al fine di escludere rischi per la salute umana ed animale. Qualora le carni venissero dichiarate non idonee al consumo umano o risultassero positive all'esame trichinoscopico dovranno essere sequestrate e distrutte conformemente a quanto stabilito dal Regolamento C.E. n. 1069/2009;